

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
*Repubblica*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CORTE DEI CONTI



0021955356 97/2013-SCCI R-Y31PREV-A

UFFICIO D. C. N. I. LO SUGLIATI  
BELMIUR, MIBAC  
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

22 LUG 2013

foglio

C. M. Riccardo VENTURE



D.D. 431/Segi D.G. 2013

22 GIU 2013
TER

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 19 Luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui al precedente capoverso;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, nonchè per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 - 2015";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2012 (G.U. Serie Generale n. 303 del 31 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 214) concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2013 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2013 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri responsabilità;

VISTA la Convenzione tra questo Ministero e la Regione Puglia sottoscritta il 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la

quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di € 9.426.199,08 (novemilioni quattrocentoventiseimilacentonovantanove/08) per assicurare, nell'annualità 2013, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 che erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale alla data del 1° gennaio 2013 nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino;

VISTO l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha previsto la costituzione presso l'Inps della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) il cui finanziamento è posto a carico dello Stato ivi compresi i connessi costi di funzionamento;

RITENUTO di dover imputare la spesa relativa ai costi di gestione sostenuti dall'INPS per l'erogazione dei predetti assegni nell'anno 2013 al capitolo 4358 della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative nelle more della istituzione di un apposito capitolo per la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro,

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
*Perrone*

DECRETA

Articolo 1

È approvata con il presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia sottoscritta il 12 giugno 2013 con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di € 9.426.199,08 (novemilioni quattrocentoventiseimilacentonovantanove/08).

Dette risorse sono destinate, nell'annualità 2013, ad assicurare la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2013, erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino.

Articolo 2


La spesa complessiva di € 9.426.199,08 (novemilioni quattrocentoventiseimilacentonovantanove/08) di cui al precedente articolo 1 graverà, nel corrente esercizio finanziario, per € 9.381.548,16 (novemilioni trecentottantunomilacinquecentoquarantotto/16) sul capitolo 2230 - PG 5 e per € 44.650,92 (quarantaquattromilaseicentocinquanta/92) sul capitolo 4358 - PG 1 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con separati provvedimenti si procederà all'impegno delle suddette spese su tali capitoli.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet [www.inps.gov.it](http://www.inps.gov.it).

Roma li, 15/06/2013

Il Direttore Generale  
per le politiche attive e passive del lavoro  
Dot. Salvatore Pirrone



Direttore Generale  
per le politiche previdenziali e assicurative  
Dot. Edoardo Gambacciani



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*[Handwritten signature]*

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
rappresentato dal Ministro

E

LA REGIONE PUGLIA  
rappresentata dall'Assessore al Welfare L. ABBONDIO

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni

*[Handwritten signature]*



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*Enrica*

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota - prot. n. 10466 del 25 febbraio 2013 - di Italia Lavoro S.p.A., che gestisce l'apposito Sistema di Monitoraggio del bacino dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, dalla quale risulta che alla data del 1° gennaio 2013 il suddetto bacino di pertinenza della Regione Puglia comprende n. 1.226 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTA la nota dell'INPS - Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, trasmessa con messaggio di posta certificata del 4 febbraio 2013, la quale indica l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU) in € 572,68 *pro capite*, la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) in € 780,00 *pro capite* ed il costo annuale di gestione sostenuto dall'Istituto per la corresponsione dei predetti assegni in € 36,42 *pro capite*;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'annualità 2013 la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), oltre che di sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino di pertinenza della Regione Puglia,

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Vengono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a Euro 9.426.199,08 (novemilioni quattrocentoventiscimilacentonovantanove/08).

Tali risorse finanziarie devono essere utilizzate, per assicurare nell'annualità 2013, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse.

Inoltre, le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - saranno utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Puglia.

*[Handwritten signature]*



PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

*De Luca*

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Esse comprendono la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, anticipati dall'INPS ed inoltre, includono i costi di gestione per la corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Italia Lavoro ha attivato nel giugno del 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco dei nominativi dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

L'INPS utilizzerà le informazioni del sistema basato su tecnologia Internet di Italia Lavoro per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori, per i pagamenti degli assegni ASU.

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

*De Luca*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 12.8.11. 2013

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro

PER LA REGIONE PUGLIA  
l'Assessore al Welfare LAVORO

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE